

## IL CIPPO ABELLANO

Il trattato tra Abella e Nola per l'uso comune del  
santuario di Ercole e di un fondo adiacente.

*Adriano La Regina*



Molto importante per la storia dell'epigrafia italica, il Cippo Abellano è una lastra di pietra calcarea, alta cm. 192,5 (7 piedi italici di cm. 27,5); larga 55 (2 piedi); spessa 27,5 (1 piede). Fu rinvenuta nel 1745 nel territorio dell'antica Abella e riutilizzata come soglia di una porta. Attualmente il cippo è conservato presso il seminario arcivescovile di Nola.

L'iscrizione in lingua osca è incisa sui due lati principali della pietra: i testi sono indicati con le lettere A e B.

Le lettere sono alte in media cm 3,5.

Il testo, abbastanza lungo, è pertinente al trattato stipulato tra le città di Abella e Nola ed avente come oggetto un santuario di Ercole costruito in territorio comune; forse il trattato fu redatto in occasione di una riorganizzazione del culto. L'atto risulta stipulato fra due magistrati (*meddix*) e descrive i confini del santuario, le sue proprietà, la regolamentazione edilizia all'interno e all'esterno del recinto sacro, indicando anche il confine tra i territori delle due città.

Una datazione può essere espressa intorno al II secolo a.C., probabilmente di età postgraccana (120-110 a.C.).

Alfabeto sannitico di tipo evoluto, con ampio impiego di legature, specialmente nel lato B. Segni divisorii puntiformi o a forma di croce. Una spaziatura più ampia del solito indica talvolta l'inizio di un nuovo comma. Nella trascrizione ho omesso l'indicazione sia dei segni di divisione tra le parole, non sussistendo alcuna incertezza al riguardo, sia delle legature (*ab, ad, ak, al, am, an, ap, ar, av, íb, íd, ík, ím, ín, íú, me, na, ne, pa*), impiegate non sistematicamente preferendo annotare la punteggiatura per mettere in rilievo l'interpretazione offerta. Ho invece mantenuto, indicandola con il segno § nella traduzione latina, la spaziatura più ampia, adottata solo casualmente dal lapicida, perché può forse essere utile ricostruire l'articolazione del documento da cui deriva il testo inciso sulla pietra.

## - LATO A -

	maiíúí vestirikiíúí mai(eís) sta(ttieís)		Maio Vestricio Mai f. Stati n.
	prupukid sverruneí kvaístu-		stirpe Suerroni, quaesto-
	reí abellanúi, íním maiíúí		ri Abellano, (§) et Maio
	lúvkiíúí mai(eís) pakalatúi		Luceio Mai f. Puclato,
5	[m]edíkeí deketasiúí núvl[a]	5	meddici decemvirali Nola-
	[núí], íním lígatúís abellan[úís]		no, et legatís Abellanis
	íním lígatúís núvlanúís,		et legatís Nolanis
	pús senateís tanginúd		qui senatus sententia
	suveís pútúrúspíd ligat[ús]		sui utrique legati
10	fufans, ekss kúmbened [am-?]	10	erant, ita convenit (§) [de]
	sakaraklúm herekleís [ú]p		templo Herculis ad
	slaagid púd íst, íním teer[úm]		campum quod est, et (de) fundo
	púd úp eísúd sakaraklúd [íst],		qui ad id templum est,
15	púd anter teremníss eh[.....]	15	quod intra termina ex[polita]
	íst, paí teremenniú mú[íníkad]		est, quae termina communi
	tanginúd prúftú set r[...5-6...]		sententia probata sunt [recturae]
	amnúd, puz ídík sakar[aklúm]		causa, ut id templum
20	íním ídík terúm múín[íkúm]	20	et is fundus res communis
	múíníkeí tereí fusíd, [íním]		in communi territorio esset, et
	eíseís sakaragleís [íním]		eius templi et
	tere[í]s fruktatiuf múíníku pútúrú[mpíd]		fundi fructus
	[fus]íd. avt núvlan[úm es-]		communis utrorumque
25	[tud] herekleís fí[isnaíen dún-]	25	esset. (§) At Nolan[orum es-]
	[úm p]íspíd núvlan[ús ....]		[to in] Herculis te[mplo do-]
	[...] íp p[... ]ís [.....]		[norum quid] quid Nolan[i de]
			[suo ibi posuerint; item Abel-]
			[lanorum esto in Herculis]
			[templo donorum quidquid]
			[Abellani de suo ibi posuerint.]

## - LATO B -

5 ekkum [svaí píð íússu íp]  
 tríbarak [avum hereset ant]  
 líimítú[m h]ernúm, [puf]  
 herekleís fíisnú mefi[ú]  
 5 íst, ehtrad feihúss pú[s]  
 herekieís fíisnam amfr-  
 et pert víam pússtís,  
 paí íp íst pústin slagím,  
 10 senateís suveís tangi-  
 núð tríbarakavúm lí-  
 kítud. íním íúk tríba  
 rakkiuf pam núvlanús  
 tríbarakattuset íním  
 15 úíttiuf núvlanúm estud.  
 ekkum svaí píð abellanús  
 tríbarakattuset íúk trí  
 barakkiuf íním úíttiuf  
 20 abellanúm estud. avt  
 púst feihúís pús fíisnam am-  
 fret eíseí terci nep abel-  
 lanús nep núvlanús píðum  
 tríbarakattins. avt the  
 25 savrúm píð e<í>seí tereí íst  
 pún patensíns máíníkad t[an]  
 [g]ínúd patensíns; íním píð e[íseí]  
 thesavrei púkkapíd ee[stit]  
 [a]íttíúm altram altr[ús]  
 30 [f]erríns. avt anter siag[ím]  
 [a]bellanam íním núvlanam  
 [s]ullad víú uruvú íst pedú(m) x[+?].  
 [e]ísaí víaí mefiaí tere[m]-  
 [n]íú staíet.

Item [si quid iidem ibi]  
 aedifica[re volent usque ad]  
 limitu[m] maceriam, [ubi]  
 Herculis fanum medium  
 5 est, extra parietes qui  
 Herculis fanum circumdant  
 usque ad viam porticibus,  
 quae ibi est iuxta campunt,  
 10 senatus sui senten-  
 tia aedificare li-  
 ceto. (§) Et id aedi-  
 ficium quod Nolani  
 aedificaverint et  
 15 usus Nolanorum esto.  
 Item si quid Abellani  
 aedificaverint id aedi-  
 ficium et usus  
 20 Abellanorum esto. (§) At  
 pone parietes qui aedem circum-  
 dant in eo spatio nec Abel-  
 lani nec Nolani quicquam  
 aedificent. (§) At the-  
 25 saurum quod in eo spatio est  
 quando aperirent communi sen-  
 tentia aperirent; etenim quod in eo  
 thesauro quodcumque exstet  
 portionum alteram alteri  
 30 acciperent. (§) At intra campum  
 Abellanum et Nolanum  
 ubique via circumcurrens est pedum x[II?].  
 In ea via media termi-  
 na stant.

## LATO A

Sono registrati i nomi dei due magistrati che presiedono le delegazioni di Abella e di Nola, incaricate ciascuna dal rispettivo senato di stipulare la convenzione (1 10); oggetto della convenzione sono il santuario di Ercole e il terreno che lo circonda (11 16); il tempio e il terreno circostante sono di uso comune, come comune è l'utile che ne deriva (17 23).

1-2. **maiíú vestirikiíúí mai(eís) sta(ttieís). / prupukid sveruneí**  
*Maio Vestricio Mai f. Stati n. stirpe Suerroni.* L'integrazione **siír[úí]**, inteso come cognomen (Franchi De Bellis), non è confermata dalle tracce di lettere sulla pietra. L'abbreviazione osca del cognomen Syrus, peraltro improbabile, dovrebbe comparire come **sur.** oppure **syr.** Dopo la **s** vi è un tratto verticale che per la spaziatura può riferirsi solo ad una **t**, seguito da una **a** parzialmente leggibile; si tratta quindi del nome **sta(ttieís)**, genitivo di **statis**, posto qui a indicare il nome dell'avo di Maio Vestricio. L'uso di indicare in osco il nome dell'avo mediante il suo prenome in caso genitivo, posto dopo il prenome paterno, entrambi abbreviati come in latino, è dimostrato da tegole bollate prodotte a Bovianum, recanti nomi di magistrati: ne ho trattato in *Italia, Omnium terrarum parens*, Milano 1989, p. 327 s. Il gentilizio *Vestricius* è di origine etrusca, *vestricinala*, *vestrcial*, *vestricin*, ecc.: ThLE, n. 152. I Vestricii di Abella possono essere connessi con Vestricius Spurinna, magistrato e poeta del I secolo d.C., di cui è riconosciuta una origine etrusca sulla base del nome; nulla vieta di pensare però ad una provenienza più immediata dalla Campania, ferma restando l'antica origine etrusca; PIR, III, p. 409, n. 308; M. Schuster, RE VIII A2, cc. 1791 97. Altre due iscrizioni abellane, in osco, recano il nome Vestricio:

nella prima (Vetter, n. 137), di cui R. Antonini ha restituito lezione corretta e integrazione (SE 58, 1993, pp. 355-359), compare in relazione ad una *terminatio* il nome del questore Maius Vestricius Mai f.; nella

seconda, una nuova iscrizione monumentale pubblicata sempre da R. Antonini (in "La Tavola di Agnone nel contesto italico", a cura di L. Del Tutto Palma, Firenze 1996, pp. 157-168), resta solo il gentilizio; in entrambi i casi sembra trattarsi del medesimo Vestricio che compare nel testo del Cippo abellano.

**prupukid sverruneí**: da escludere che sia qui indicata una funzione *ad acta*, come generalmente si intende, che dovrebbe comparire dopo la magistratura ordinaria; cfr. per un'ampia rassegna degli studi sulla questione, e per l'interpretazione "in merito al patto", Franchi De Bellis, p. 83 ss.; da escludere anche che **sverruneí** si accordi con **kvaístureí**, con il significato di *designato* (Vetter), sia per posizione sia perché in tal caso la precedente parola in caso ablativo resta inspiegabile; per posizione le due parole definiscono una qualità personale e non una funzione pubblica di Vestricio, del tipo introdotto usualmente nella formula onomastica latina da *natione, domo, tribu, signo*, ecc.;

**sverruneí** (3a decl., tema in nasale), che si accorda con il nome del personaggio in caso dativo, è determinato dall'ablativo **prupukid**. Questo a mio avviso è letteralmente *propagine* (cfr. von Planta, 11, p. 143, \**propakio-* con traduzione *ex praefinito*, p. 513; diversamente Hajnal, p. 127 ss., che vede una costruzione avverbiale su *paciscor, pax* e in connessione con **sverruneí** intende "con autorizzazione a concludere autonomamente il trattato"); **prupukid** indica appartenenza al ramo di una gens distinto dal *cognomen* **sverruneí**, il quale è concordato con **maiiú vestirikiíúí**; cfr. Cic. *Cluent.* 32.72: *Staienus cognomen Paeti ... delegerat, ne si se Ligurem fecisset nationis magis quam generis uti cognomine videretur, post red. in sen.: quam longe hunc Pisonem ab hoc genere cognatio materna ... abstulisser Verr. 11, 5. 180: cum ipse sui . generis initium ac nominis ab se gigni et propagari vellet; per genus et propago, sinonimi, Aug. civ. XV, 21, 104 D.-K.; traduco stirpe/genere Suerroni, cioè "per stirpe Suerrone".*

Che **sverrunef** fosse cognomen aveva già visto Mommsen, il quale sia pure dubitativamente traduce Serroni?, mentre tutte le successive interpretazioni (cfr. Franchi De Bellis, p. 84 ss.) sono basate sull'analisi linguistica prima che sull'esame della struttura testuale. L'intera formula onomastica del magistrato abellano è quindi, in latino, *Maius Vestricius Mai f. Stati n. Suerro*.

Non è evidente l'origine del cognome *Suerro*, *-onis*, adottato da un antenato, non sappiamo di quante generazioni più antico. La forma è del tutto analoga a quella del cognome *Varro*, di cui conosciamo la storia perché riferita dallo stesso Terenzio Varrone: *Varro enim cum de suo cognomine disputaret, ait cum qui primus Varro sit appellatus, in illyrico hostem, Varronem nomine, quod rapuerat et ad suos portaverat, ex insignifacto vocabulum meruisse*, Serv. Aen. XI, 743. *Varro* è dunque un *cognomen* assunto *virtutis causa* da C. Terentius Varro, console nel 216, sicuramente tra gli anni 229-28 a.C., cfr. C. Cichorius, *Römische Studien*, Leipzig - Berlin 1922, pp. 189-191; si veda anche Suet. Tib. 3.2 a proposito dei Livii: *Drusus hostiuni duce Drauso comminus trucidato sibi posterique suis cognomen invenit*. Anche *Suerro* ha il carattere di un *cognomen* tratto da un nome straniero, adottato originariamente ex virtute, e trasmesso ai discendenti; in tal caso sarebbe del tutto privo di connessioni con il lessico osco; altrimenti, v. Hajnal, p. 125 ss.

*Cognomina* ereditari che distinguono ramificazioni gentilizie di primo e di secondo grado sono ben noti già alla fine del III secolo a.C.: si veda l'esempio dei *Cornelii Scipiones Nasicae*, RE TV 1, c. 1494 ss., rin. 350 ss. E' pertanto possibile riconoscere nel formulario dell'onomastica osca una dizione particolare, destinata a distinguere l'appartenenza a un determinato ramo gentilizio, introdotta da **prupukid** seguito da un *cognomen* ereditario, con costruzione parallela a quella di *natione + etnico*, di uso comune in latino. Il questore abellano, recando una formula onomastica ridondante in cui registra sia il *cognomen* ereditario sia il

nome dell'avo, indica in tal modo proprio in *Statis Vestricius* l'antenato che per primo aveva adottato il cognomen *ex virtute*. Se è difficile tentare di individuarne l'origine, è possibile almeno immaginare il modo in cui potrebbe essersi formato questo cognomen, in connessione con eventi che possono aver avuto luogo in regioni anche lontane. Basta ricordare che dopo la seconda guerra punica entra a Roma, nella gens *Atilia*, un cognomen simile di origine straniera: *Serranus* (*Saranus* nella forma più antica). Il trattato del Cippo abellano può datarsi intorno al 110 a.C., sicché intorno nell'anno 168 *Statis Vestricius*, avo del questore di *Abella*, poteva aver militato in una delle due *turmae* di *equites Samnites* che si trovavano in Macedonia al seguito di Paolo Emilio e che avevano partecipato alla battaglia di Pydna sotto il comando del legato romano *M. Sergius Silo* (Liv. XLIV 40.5). Successivamente l'esercito romano risulta accampato nella Macedonia orientale (Liv. XLV 4.2), a *Sirae* (RE 111 A1, 313; N.G.L. Hammond, *The Macedonian State*, Oxford 1989, p. 41). Dal nome di questa città (*Siris*, *Sirra* oggi *Seres*) potrebbe essere derivata la forma osca del cognomen **sverrunéi** (nom. \*sverro), meritato *ex virtute*.

3-4. **mafiúí / lúvkiíúí mai(ieís) pukalatúí** *Maío Luceio Mai f. Puclato*: per il gentilizio cfr. CIL X 1233: Q. Luceius Clemens, magistrato municipale di Nola nel 33 d.C. *Lucius, Luceius, Lucceius* sono forme diverse del medesimo gentilizio, che in osco è **lúvkiís**. La parola **pukalatúí**, costruita su *puklo-* = *filius*, è stata variamente intesa: Poccetti vi scorge un parallelo con il lat. *patratus*, intendendo quindi "ha figli ed è ancora figlio"; Hajnal, 130 ss., una costruzione \*pukl-a nel senso di "discendenza". **pukalatúí** è però con ogni evidenza *cognomen* e appartiene alla classe derivante da rapporti familiari, corrispondendo nella costruzione al lat. (*af*)*filiatus* e nel significato ad *Adoptatus*, CIL IX 5523: *L. Papiri L. f Lem. Adoptati*. Questa formulazione nasconde il gentilizio di origine del personaggio introdotto per adozione nella gens



*Luceia*; cfr. Cod. Theod. V, 1.2 *adoptivum id est gestis ante curiam affiliatum*. Probabilmente *Maius Luceius Mai f.* precede di una generazione *Numerius Luceius Mr. f.*

**Ni(umsis) Lúvki(iis) M(a)r(aieís)**, comandante dei Sanniti durante la guerra sociale, noto per una emissione monetaria argentea dell'anno 89, Vetter, n. 200 G 5. Con i *Luceíi* di Nola potrebbe collegarsi, come suggerisce la particolare grafia del nome, anche *L. Luuceius M. f. leg. p. Rom.* a. 92 a. C. in *bello Thracico* (CIL 1 663), il quale poteva aver acquisito individualmente la cittadinanza romana.

5. **medíkeí deketasiúí**: l'interpretazione è controversa, cfr. Franchi De Bellis, p. 87 ss., Hajnal, p. 125 ss.; la trattazione più esauriente, è in A.L. Prosdocimi, in SE 48 (1980), pp. 438-4451 il quale identifica il *medis deke(n)tasio-* < *\*dekento/a* con il responsabile delle finanze cittadine, come è dimostrato dalla pariteticità con il questore nolano; questa considerazione di carattere istituzionale è ineccepibile; *\*dekenta* sarebbe pertanto la "decima", formazione diversa dalla stessa base dell'osco *dekmanniúís* (Vetter, n. 147); il *medis \*degetasiís* sarebbe il magistrato "delle decime", ossia il questore; cfr. J., Pokorny, *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*, 1, Bern u. München 1959, p. 191. Avremmo così in osco, con *dekma* e *\*dekenta*, non formazioni che si sovrappongono bensì formazioni che restano autonome, significando l'una "decima" e l'altra "gruppo di dieci". *\*degetasiís* è costituito quindi da *\*dekenta* + *-asio-* e significa "pertinente al gruppo di dieci", ossia "membro di un collegio decemvirale", *decemvír*. In tal senso occorre interpretare anche l'abbreviazione m. x, il collegio intero dei dieci i cui membri sono *meddíss degetasiís*, documentata da tre iscrizioni osche di Cuma: P. Poccetti, *Nuovi documenti italici*, Pisa 1979, nn. 132-134. Il *medis \*degetasiís* compare anche in altre due iscrizioni di Nola, Vetter, nn. 115-116, entrambe relative a cose collocate in santuari e pagate con denaro

ricavato da multe. La prima di queste iscrizioni menziona due *meddíss degetasiís* in carica contemporaneamente. Si tratta comunque di una questione ininfluyente sull'interpretazione del Cippo abellano, accertato che la funzione è quella del questore.

10. [am?] *circa* + acc. = *de.* definisce la materia della convenzione, fino a **amnud** (17); non ammissibile [púz] *ut* dipendente da **kúmbened**, proposto da Franchi De Bellis, che invece compare alla linea 17 e introduce le clausole della convenzione stessa; *convenio* con *ut* è anche in latino: Sic. Flacc. *condic.* 146 L. = 110 Th.

11. **sakaraklúm herekleís** "santuario" cfr. A.L. Prosdocimi, *Italia omnium terrarum parens*, Milano 1989, p. 539.

11. [ú]p, 13. **úp** + abl.: letteralmente *ob*; indica una posizione di interferenza nello spazio tra una cosa e l'altra: il santuario di Ercole si trova pertanto dinanzi, di fronte, alla cosa definita **slaagid**, e così il suolo di cui si tratta, **teer[úm]**, si trova dinanzi al santuario; si può tradurre "presso".

11 - 12. **sakaraklúm herekleís [ú]p / slaagid púd íst** "il santuario di Ercole che è presso la *slage*": la determinazione topografica, altrimenti non necessaria, presuppone l'esistenza di almeno un altro santuario di Ercole in territorio di Abella o di Nola; ne è stato infatti individuato uno tra Nola e Cimitile, chiaramente una pertinenza esclusiva dei Nolani, cfr. C. Vecchio, *I Greci in Occidente. La Magna Grecia nelle collezioni del Museo Archeologico di Napoli*, Napoli 1996, p. 256.

12. **teer[úm]**, nom. sing. n., v. anche 18 **terúm**, 19 **teréi** e B 21, 23, loc. sing.: indica una superficie campestre (*fundus, campus*), come in A

12 e 18, oppure uno spazio libero (*spatium, area*) all'interno del santuario (B 21, 23); si può tradurre in entrambi i casi 'terreno'; per il significato di 'territorio', v. A 19; in questo caso la dizione latina tecnicamente corretta è *fundus*, Dig. 50.16.60: *sed fundus quidem suos habet fines, locus vero latere potest, quatenus determinetur et definitur*.

13. **slaagid** (abl. sing. f.), cfr. B 8 (acc. sing. f.) **slagím**, B 28 **slag[ím]**, comunemente inteso come 'confine', e più recentemente come 'ager extraclusus' (Franchi De Bellis, 1988, pp. 105-110; 1990, p. 113), cioè posto all'esterno della limitazione agraria, ma tali significati non sono giustificati: senza motivazione 'Grenzgebiet, Mark, daher Grenze' in F. Muller Jzn, *Altitalisches Wörterbuch*, Gottingen 1926, p. 431, s.v. *slagi-*; il significato che emerge dal testo è quello di uno spazio delimitato e scoperto con funzione specifica, evidentemente non agricola; sono del parere che la forma osca sia da connettere con la radice *(s)leg* cfr. Pokorny, *Idg. Etym. W.*, 1, p. 959, cfr. lat. *laxus*, che riguardo allo spazio significa "libero", "ampio", "agibile", e riguardo all'uso "libero da restrizioni"; difficilmente identificabile con una *silva* o con un *ager compascuus*, perché l'uso che ne viene fatto nel testo indica qualcosa di ben determinato come riferimento puntuale, e non un ambito territoriale di grande estensione, per quale sarebbe privo di senso il richiamo alla strada che compare in B 28-30; cfr. il gentilizio **slabiis** a Herculaneum (Vetter, n. 107), rispetto al quale coesistono le forme lat. *Stlabius* (CIL X 3633) e *Labius* (CIL IX 1425, Aequum Tuticum). **slagim, -id** qui indica dunque un'area che doveva avere una destinazione funzionale specifica, forse per un mercato rurale, per una fiera. In relazione agli obblighi daziarîi i mercati con le strade che li interessavano erano delimitati da cippi. Il termine *slagi-* sembra sopravvivere nel nome nella località Schiava, ubicata tra Nola e Abella, dalle quali dista rispettivamente circa km 5 e km 3. Schiava potrebbe essere l'assimilazione di *\*sclagia* < *slagi-*

ai numerosi toponimi formati per la presenza di genti slave; in tal senso potrebbe essere inteso anche il nome di **Schiavi (d'Abruzzo)**, ove esiste un santuario sannitico. Un santuario di Ercole, come quello del Cippo abellano, ben si adatta alla connessione con un mercato, cfr. F. van Wonterghem, che ha studiato il rapporto tra santuari di Ercole e le *calles publicae*, ossia le strade percorse soprattutto dalle greggi transumanti, nel volume a cura di E. Petrocelli, *La civiltà della transumanza*, Isernia 1999, pp. 413-428. In età imperiale Nola era sede di un importante mercato, come testimoniano gli *indices nundinarum* di Allifae, di Suessula e di Pompeii: *Inscr. it.* XIII, 2, nn. 50, 51, 53; per le fiere e mercati cfr. E. Gabba, *SCO* 24, 1975, pp. 141-163. Il mercato, il santuario e il luogo destinato ai *comitia* (Comiziano < *fundus Comitianus*) per gli abitanti dell'agro compreso tra Nola e Abella, riflettono l'organizzazione territoriale del primo insediamento sannitico. Questo significato di *slagi-*, non dimostrabile su base linguistica, è il più probabile. Con ogni margine di possibile incertezza traduco *campus*, nel senso di luogo ove si tiene mercato, cfr. a Roma *campus lanatarius*, *campus pecuarius*; nella Cisalpina i *Campi Macri*, ove si commerciava bestiame: *Varr. r. rust. II, praef. 6*. Interessante a questo proposito e per la connessione con Ercole, il mercato per bestiame posto all'interno della città di Alba Fucens a ridosso della via Valeria, con cui era collegato da una rampa inclinata: è una grande piazza rettangolare con il tempio di Ercole su uno dei lati brevi. Ancora, a **Campochiaro nel Sannio**, tra Bovianum e Saepinum, il santuario di Ercole è posto a breve distanza da un incrocio di *calles publicae*.

14. **púd quod, anter teremníss eh[----]** *íntra termina expolita*: "entro i termini levigati"; considero preferibile questa interpretazione; per *termini/lapides polití* cfr. Hygin. *controv.* 127 L. = 90 Th., *constit.* 194 L. = 157 Th., 206 L. = 169 Th.; Sic. Flacc. *condic.* 139 L. = 103 Th.; *limit.*

*regund.* 360 L.; l'integrazione generalmente accolta, **eh[trúís]** *extrema*, si dovrebbe riferire agli estremi termini dell'agro limitato, un *locus extraclusus*, cfr. Hygin. *constit.* 198 L. = 161 Th. "et extremitatem deinde terminis lapideis obligabimus", Franchi De Bellis collega la parola con **teer[úm]**: territorio 'esteso' tra i segnali terminali, ma tale precisazione sarebbe del tutto superflua, mentre essa è necessaria riguardo alla qualità dei termini, al fine di renderne riconoscibile la natura (termini pubblici).

15-16 **mú[íníkad]** **tanginúd** **prúftú** **set** *termina communi sententia probaba sunt*: la divisione agraria e la collocazione dei termini erano state approvate per legge; *communi sententia* presuppone una sede deliberante comune, non atti separati di due assemblee, e implica la convocazione di comitia che comprendevano sia gli Abellani sia i Nolani; **mú[íníkad]** **tanginúd** si contrappone a **senateís tanginúd suveís** (8-9), che richiama le deliberazioni con cui i singoli senati di Abella e Nola avevano dato mandato ai rispettivi magistrati ed ai legati che li assistevano di stipulare la convenzione. Si veda anche B24-25, ove si rimanda parimenti ad una decisione comune per l'apertura del tesoro.

16-17. **r[ ... 5-6 ... ]** / **amnúd** *recturae causa*, ossia per eseguire la divisione regolare dell'agro; la parola mutila, qualunque sia l'integrazione, è di caso genitivo retto da **amnúd**, cfr. "*mais egm[as touti]cas amnud pan pieisum brateis auti cadeis amnud = magis rei publicae causa quam ullius gratiae aut inimicitiae causa*" nella Tabula Bantina; non ha qui alcun significato l'integrazione **r[ehtúd]** **amnúd** 'secondo un perimetro a lati rettilinei' (von Planta, Bottiglioni, Franchi De Bellis). Il latino *rectura* è usato solamente nella terminologia gromatica, Hygin. *grom. constit.* 168 L. = 133 Th.: *mensurae et recturae longitudo rationaliter limes appellatur*, 181 L. = 145 Th.: *tota limitum rectura*, 192

L. = 155 Th.: *acti limitis perpetua rectora*; 204 L. = 167 Th.: *agrum arcifinium vectigalem ad mensuram sic redigere debemus, ut et rectoris et quadam terminatione in perpetuum servetur*; Agenn. 5 L.: *non posse formam cuiuslibet agri sine limitum rectora subsistere*; 12 L.: *limitum rectorarumve cursus*; Frontin. *controv.* 58 L. = *nam in agris centuriatis excipitur limitum latitudo causa itineris: sed cum illi rectoras suas per qualiacunque loca extendant ...*; lib. col. 213 L.: *ad rationem vel rectoras limitum*.

17. **puz** (non **púz**) *ut*, apre l'esposizione delle clausole della convenzione (**ekss kúmbened ... puz ita convenit circa ... ut**) che si estendono fino a B 28 con la sequenza dei verbi in congiuntivo; *convenio* con *ut* è anche in latino: Sic. Flacc. *condic.* 146 L = 110 Th.

18. **múin[íkúm]** nom. sing. n., *commune*, nel senso di **res communis**, soggetto di **fusíd** *esset*; **múin[íkú]** nom. pl. n.: Franchi De Bellis.

19. **múiníkeí terei** *in communi territorio*: istituto applicato nell'arbitrato dei Minucii nei confronti dei Ligures; nel diritto romano i privati proprietari dei fondi finitimi possono avere in comune i terreni per il pascolo, Frontin. *controv.* 15 L. = 6 Th.: *est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos, sed in commune; propter quod ea conpascua multis locis in Italia communia appellantur*.

19. **fusíd** *esset*, il verbo è concordato con il predicato nominale, un aggettivo sostantivato neutro.

21-22. **fruktatiuf fr[ukta/tíuf]**: dyptichon.

23. **[fus]íd** *esset*, il verbo è accordato con uno solo dei soggetti uniti

dalle congiunzioni **íním ... íním et ... et**, come avviene in latino; cfr. B 14 e 18.

23-29. Il comma che inizia con **avt** indica chiaramente che Nolani e Abellani mantengono la proprietà dei beni mobili da essi depositati nel santuario, così come il comma seguente si riferisce ai beni immobili; ho pertanto integrato in tal senso l'intera parte terminale del lato A del testo.

## LATO B

Viene stabilita la norma sulla edificabilità, valida per entrambe le parti (1-10), a cui seguono le disposizioni sulla rispettive proprietà e sull'uso (11-18), sulle aree non edificabili (19-22), sulla gestione del tesoro (22-28); sono infine date indicazioni sulle dimensioni di una strada che attraversa un'area comune (28-32).

1. **[svaí píð núvlanús]** Franchi De Bellis; tale integrazione non è però ammissibile perché l'edificabilità, a determinate condizioni, viene prevista per le due parti; il testo deve pertanto essere ricostruito **[svaí píð íússu ip]** 'se qualcosa essi ivi', o in forme di identico significato.

3. **líímítú[m h]ernúm** *limitum maceria*; le edizioni recano l'integrazione **[p]ernúm**, Franchi De Bellis, pp. 110-115: nominativo, 'il limite anteriore (?)'; credo piuttosto sia da integrare **[h]ernúm** (acc. sing. n.): *maceriam*; cfr. *herna*, Paul. Fest. 89 L.: *Hernici dicti a saxis quae Marsi herna dicunt*; Serv. Aen. VII, 684: *Sabinorum lingua saxa hernae vocantur. Quidam dux magnus Sabinos de suis locis elicuit et habitare*

*secum fecit in saxosis montibus: unde dicta sunt hernica loca et populi Hernici; cfr. Boeth. demonstr. 401 L.: congeriem maceriae, id est ubi saxa collecta ab utrisque partibus limitem faciunt.*

5. **ehtrad feihúss** *extra muros, parietes*, si contrappone a B19 **púst feihúis** *pone parietes*, vengono quindi indicate due posizioni, l'una al di fuori dell'area delimitata dai muri e l'altra al suo interno: la topografia dell'area è descritta dal punto di vista di chi si trova all'esterno, perché *pone parietes* è 'al di là dei muri'.

7. **pústís** che può essere inteso **pústís(s)** abl. pl.: *postibus (postis, -is)*; **pústís** si riferisce a **feihúss**, le pareti di fondo dei porticati; improbabile la connessione con *viam*; nelle precedenti edizioni **pústíst**, ma dopo l'ultima 's' vi è sulla pietra uno spazio vuoto seguito da un segno casuale; Franchi De Bellis: (il limite anteriore) 'è stato posto', ma la frase resta così del tutto incomprensibile.

14. **estud** *esto*: il verbo è accordato con uno solo dei soggetti uniti dalle congiunzioni **íním ... íním et ... et**, come in A23.

18. **estud**: il verbo è accordato con uno solo dei soggetti rappresentanti un unico concetto.

19. **púst feihúis** *pone parietes*, v. B5.

22-23. **thesavrúm** acc. sing. n. *thesaurum* (concordato con **púd**, nom. n. *quod*); anche in latino vi è la forma neutra: *Petr.*

26. I **thesauri** sono casse di pietra, poste nei santuari, in cui si inserivano le offerte in moneta, che potevano essere poi raccolte aprendo



uno sportello metallico assicurato da una serratura.

28. **anter** *intra* e non *inter*, costituendo lo *slage* una sola entità: la strada non divide le due parti, ma le attraversa. Non si tratta comunque di proprietà comune ma di uso comune concesso reciprocamente, così come è documentato anche per la Liguria dalla sententia Minuciorum, CIL I 584, ILLRP 517.

30. **[s]úllad** 'ovunque', 'per tutto il tratto'; meno probabilmente, se non è un avverbio, ma un ablativo strumentale, può essere **[m]úllad** *mola, molari lapide*, cfr. Varr. I. Lat., V, 138: *molae a molliendo*, significa che il pavimento della strada, di terra battuta, è stato compresso per mezzo di una pesante pietra da macina, pratica per altro descritta da Colum., II, 19 per la preparazione dell'aia: *area quoque si terrena erit, ut sit ad trituram satis habilis, primum radatur ... tum aequata paviculis vel molari lapide condensetur* una strada in battuto di tufo è stata trovata nel santuario di Nola-Cimitile, cfr. *supra* il commento ad A 11-12; **uruvú** agg. nom. f. 'perimetrale', la strada è all'interno dello *slage* e lo circonda; cfr. Fest. (1913) 514 L. = (1930) 464 L.: *urvat Ennius ... significat circumdat ...*; Gloss. Abol. UR 3 *urus circuitus civitatis*, **pedú x** Franchi De Bellis: nom. pl. concordato con **teremenniú** 'pali decussati ... sono i segnali terminali'; ma **pedú(m) x[?]** è gen. pl. ed indica una misura lineare, ossia la larghezza della strada corrispondente ad almeno 10 piedi (m. 2,75); la perdita della superficie lapidea non consente di sapere se la cifra fosse superiore: potrebbe anche essere stata **x[x]**, o un valore intermedio; l'ampiezza delle strade nelle limitazioni romane doveva essere definita dalla legge istitutiva delle limitazioni stesse: *cardi e decumani* erano più larghi, e le strade minori avevano la larghezza di 8 piedi (m. 2,36), evidentemente la dimensione minima, secondo Hygin. *grom. limit.* 111 L. = 71 Th.: *ceteri antem limites, qui subruncivi*

*appellantur, patere debent ped. VIII, cfr. anche constit. 194 L. = 157 Th.*

31. [e]ísaí víaí mefiaí 'a metà di quella strada' che interessa il mercato degli Abellani e dei Nolani stanno i termini della limitazione agraria che interessa entrambi i territori di Abella e di Nola; *media via* indica la metà della distanza tra i punti collegati dalla strada e non la centralità della strada rispetto a qualche altra cosa; **teremenniú** nom. pl. n. *termina*, cfr. CIL I 584, 8: *ibi termina duo stant circum viam*.

## A

Da parte di Maio Vestricio Suerrone figlio di Maio, nipote di Stazio, questore abellano, e da parte di Maio Luceio Puclato figlio di Maio, decemviro nolano, e da parte dei legati abellani e dei legati nolani, i quali sono stati designati per decisione del proprio senato (1-10), si convenne (10)

in merito al santuario di Ercole che è presso il mercato (10-12), e in merito al terreno che è presso quel santuario, il quale è incluso entro i cippi terminali levigati (ossia nell'agro limitato) (12-15), approvati con deliberazione comune per la delimitazione dell'agro (15-17):

che quel santuario e che quel terreno fossero cosa comune in territorio comune (17-19),

e che i profitti derivanti da quel santuario e dal terreno fossero di beneficio comune (19-23);

ma sia di proprietà dei Nolani [qualunque dono posto nel] tempio di Ercole dai Nolani [a proprie spese; parimenti sia di proprietà degli Abellani qualunque dono ivi posto dagli Abellani a proprie spese] (23-29);

**B**

parimenti, se essi vorranno costruire alcunché verso la macera dei limiti (della divisione agraria), dei quali il tempio di Ercole occupa lo spazio centrale, al di fuori delle pareti che circondano con portici il tempio di Ercole, fino alla strada che in quel punto costeggia il mercato, ciascuno per decisione del proprio senato abbia facoltà di costruire (1-10);

l'edificio che i Nolani avranno costruito e il suo uso siano dei Nolani (11-14);

parimenti se qualcosa gli Abellani avranno costruito quell'edificio e il relativo uso siano degli Abellani (05-18);

ma nello spazio entro il perimetro dei muri che circondano il tempio né gli Abellani né i Nolani costruiscano alcunché (18-22);

e quando debbano aprire il tesoro che si trova in quello spazio, lo facciano per decisione comune, e qualunque cosa si trovi in quel tesoro la dividano in parti uguali (22-28);

e all'interno del mercato abellano e nolano vi è una strada perimetrale di 10[+?] piedi (di larghezza): i cippi della limitazione agraria sono posti a metà strada (28-32).

Il testo così ricostruito offre non poche informazioni di carattere gromatico nel descrivere il fondo che si trovava presso il santuario di Ercole e che, come questo, era oggetto della convenzione tra Abella e Nola. Il fondo era delimitato da termini posti a seguito di una deliberazione comune tra Nolani e Abellani, e da macerie di pietra allineate tra i cippi terminali per segnare i confini dei terreni così divisi. Si trattava dunque di una *terminatio* approvata *communi sententia*. Quanto alla sua natura, generalmente si intende che le due comunità abbiano delimitato l'area di pertinenza del santuario, ma non è così. La convenzione ha infatti come oggetto due cose, il santuario e il terreno a ridosso del santuario stesso, ubicato all'interno di un agro limitato precedentemente con sentenza comune. I termini quindi esistono già al momento della convenzione e ne costituiscono il riferimento topografico. Per la creazione di una limitazione agraria, come a Roma, occorre una legge, e in questo caso abbiamo una legge comune, approvata in comune da Abellani e Nolani. Si osservi infatti che le due legazioni formate per stipulare la convenzione sono state invece costituite distintamente per determinazione dei rispettivi senati. La *communis sententia* presuppone quindi l'esistenza di *comitia* comuni e di un territorio non ancora attribuito alle singole comunità quando viene eseguita la limitazione. Ciò può risalire all'assetto originario dato a quel territorio dai Sanniti, certamente perdurato a lungo. Una prova di questo è nelle tracce delle divisioni agrarie, le quali dimostrano che l'agro abellano e nolano era stato organizzato secondo una limitazione comune. Nola rimase città federata fino alla guerra sociale, e non accolse pertanto assegnazioni agrarie romane prima di Silla. Nel suo territorio sono state individuate tracce di almeno tre diverse limitazioni, e di una quarta riguardante solo una parte marginale dell'agro (G. Chouquer, M. Clavel-Lévêque, F. Favory, J.P. Vallat, *Structures agraires en Italie centro-méridionale. Cadastres et paysages ruraux*, Roma 1987, p. 209 ss.). La prima, che si

spinge fin sotto Abella, potrebbe essere sillana, ma potrebbe comunque rappresentare la "renormatio" di una precedente divisione agraria sannitica, in cui sarebbe da riconoscere la *terminatio* compiuta dal magistrato nolano Maius Vestricius Mai f. (Vetter, n. 137, v. supra comm. ad A 1-2), il medesimo che rappresenta Nola nella convenzione del Cippo abellano. Potrebbe in effetti trattarsi proprio della *terminatio* decisa in comune da Abellani e Nolani dopo le divisioni graccane dell'agro campano, assunte come modello. La notizia di Livio (Per. 89) sulla divisione dell'agro di Nola non è in contrasto con tale quadro, perché non esclude il mantenimento di una precedente limitazione: *Sulla Nola in Samnio recepit. XLVII (milia hominum legionum) in agros captos deduxit et eos his divisit.*

Tratto da "Studi sull'Italia dei Sanniti" - Catalogo della mostra tenutasi  
a Roma presso il Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano  
A cura del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali  
Soprintendenza Archeologica di Roma.  
Casa Editrice Electa - Milano 2000